

DELIBERAZIONE 30 APRILE 2015
193/2015/S/IDR

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI
DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 aprile 2015

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lettera c) (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" nonché il suo Allegato A recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr);

- l'Allegato 3 alla determinazione del Responsabile dell'Ufficio Speciale tariffe e qualità dei servizi idrici dell'Autorità 10 ottobre 2012, n. 2/2012, recante "Modifiche ed integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, n. 1/2012 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato" (di seguito: determinazione 2/2012 TQI);
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 288/2014/E/idr (di seguito: deliberazione 288/2014/E/idr);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A (di seguito: deliberazione 124/2014/A).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 347/2012/R/idr, l'Autorità ha disposto la raccolta, presso i gestori, dei dati necessari alla definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;
- la deliberazione prevede la trasmissione, in formato elettronico, della modulistica, approvata con la determinazione 2/2012 TQI, composta da quattro file – fileGestore, fileATO, fileGrossista, fileProprietario – e corredata dalle fonti contabili obbligatorie a certificazione degli elementi di costo e di investimento trasmessi;
- la citata determinazione 2/2012 TQI, in particolare, prevede:
 - al punto 3.4.4 (ModStratificazione del fileAto) che, con riferimento all'ATO corrente, devono essere riportate le stratificazioni temporali degli incrementi patrimoniali (*IP*), dei fondi ammortamento (*FAIP*) e dei contributi a fondo perduto (*CFP*), attinenti al complesso delle attività di cui alla "Tabella 7 – Servizi svolti", limitatamente alle immobilizzazioni ivi indicate in esercizio, effettivamente utilizzate ed iscritte nel bilancio del gestore; in particolare è prescritto che: a) per ciascuna categoria di cespiti e per ciascun anno t, occorra indicare il valore lordo di prima iscrizione degli incrementi patrimoniali. L'incremento patrimoniale relativo ad un cespite entrato in esercizio in un determinato anno t va dichiarato unicamente in corrispondenza dell'anno t e non va ripetuto negli anni successivi; b) per ciascuna categoria di cespiti e per ciascun anno t, occorra indicare, in corrispondenza dell'incremento patrimoniale associato, il valore del fondo ammortamento (*FAIP*) risultante al 31 dicembre 2011; c) se il gestore avesse iscritto a bilancio un fondo di ammortamento calcolato sull'immobilizzazione al netto dei contributi a fondo perduto, il valore di *FA* andrà ricalcolato sul valore lordo dell'*IP* (comprensivo, quindi, dei contributi a fondo perduto);
 - al punto 3.4.1.7 (Dati di Pianificazione) che nel fileAto devono essere riportati i dati relativi agli anni 2011, 2012 e 2013, contenuti nel più

- recente documento di pianificazione, purché approvato entro l'aprile 2012 e comprensivi dell'eventuale inflazione applicata in ciascun anno;
- al punto 3.6.2 (ModStratificazione dei fileProprietario) che devono essere stratificate, secondo le modalità di cui al punto 3.4.4, le immobilizzazioni effettivamente gestite e riferite al proprietario in considerazione, attinenti al complesso delle attività di cui alla “Tabella 7 – Servizi svolti”;
- l'art. 1, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/idr definisce i Costi operativi programmati (Op) quali quelli corrispondenti al valore a moneta corrente della componente dei costi operativi efficientati, attinenti sia al Servizio Idrico Integrato (“SII”) sia alle altre attività idriche, al netto dei costi relativi all'energia elettrica, dei costi degli acquisti all'ingrosso e delle altre componenti di costo individuate all'articolo 34, come previsto nel più recente Piano d'ambito esistente o sua revisione, approvato dall'Ente competente antecedentemente alla revisione di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima deliberazione;
 - l'art. 8, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/idr stabilisce che per la determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII si fa riferimento al corrispondente costo storico di acquisizione al momento della sua prima utilizzazione, ovvero al costo di realizzazione delle stesse, come risultante dalle fonti contabili obbligatorie;
 - l'art. 8, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/idr prevede che dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi gli oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti e le immobilizzazioni assimilabili;
 - l'art. 9, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/idr stabilisce che per la determinazione dei valori netti delle immobilizzazioni del gestore del SII, il calcolo deve basarsi sui valori del fondo di ammortamento risultante dalle scritture contabili;
 - l'art. 15, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/idr stabilisce che il fondo di ammortamento delle immobilizzazioni dei proprietari diversi dal gestore del SII, maturato al 31 dicembre 2011, è ricostruito in base alla vita utile di ciascuna categoria *c* di immobilizzazioni indicata nella successiva tabella;
 - con deliberazione 288/2014/E/idr l'Autorità ha approvato sette verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del SII, aventi a oggetto le tariffe del SII per gli anni 2012, 2013 e 2014 e la restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011;
 - in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 11, 12, 13 e 14 novembre 2014, la verifica ispettiva presso l'impresa Irisacqua S.r.l. (di seguito: Irisacqua o Società), gestore affidatario del SII nei 25 Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale (“ATO”) della Provincia di Gorizia;

- in seguito alla citata verifica ispettiva è emerso che Irisacqua S.r.l. potrebbe aver commesso alcune violazioni delle disposizioni citate, consistenti nell'erroneità delle informazioni trasmesse e nell'inosservanza delle procedure di compilazione prescritte, nonché nel difetto di raccordo tra i valori desumibili dalla documentazione contabile e i valori riportati nella modulistica trasmessa e di veridicità di taluni dati; e, in particolare:
 - in violazione del punto 3.4.4, della determinazione 2/2012 TQI e dell'art. 8, commi 1 e 4, dell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/idr, con riferimento ai beni originariamente di proprietà del CISAR, la Società ha stratificato nel ModStratificazione del fileAto, in luogo del costo storico, i valori a nuovo (1988 e 1991) dei cespiti iscritti agli anni 1964-1990 come indicati nella perizia del 1996 (punto 3.1. e documento 3.1.a della *check list*);
 - in violazione del punto 3.4.4, della determinazione 2/2012 TQI e dell'art. 9, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/idr, la Società avrebbe calcolato il fondo di ammortamento al 2011 di beni risalenti ad anni antecedenti il 2006 (anno di conferimento dei cespiti a Irisacqua S.r.l.):
 - a. moltiplicando il fondo di ammortamento indicato sul registro dei beni ammortizzabili, relativo ai soli anni 2006-2011, per il rapporto tra il costo storico ricostruito (i valori a nuovo dei cespiti come indicati nella perizia del 1996) e il valore attuale dei beni (valore netto dei beni al momento del conferimento da parte del precedente proprietario IRIS S.p.A.); tale operazione, in particolare, si pone in contrasto con i principi contabili di ammortamento adottati dalla Società medesima e dai precedenti proprietari ed ha implicato la sottostima delle percentuali di degrado dei beni, con conseguente attribuzione di ulteriore vita utile (punto 3.1 e documenti 3.1.a e 3.1.b della *check list*);
 - b. applicando una quota fissa pari al 20% del costo storico ricostruito, senza considerare il pregresso procedimento annuale di accantonamento degli ammortamenti dei beni originariamente conferiti dal CISARFO (punto 3.1 e documento 3.1.a della *check list*);
 - in violazione dei punti 3.6.2. e 3.4.4. della determinazione 2/2012 TQI e dell'art. 15, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/idr, con riferimento al foglio ModStratificazione del fileProprietario relativo ai cespiti del Comune di Monfalcone, Irisacqua ha ricostruito i fondi di ammortamento delle immobilizzazioni di proprietà del Comune, considerando, in assenza di dati certi risultanti dalle scritture contabili di quest'ultimo, un'aliquota di ammortamento incongrua pari al 2% per tutte le categorie di cespiti, compresi i contatori e gli impianti di sollevamento, per i quali l'aliquota sarebbe dovuta essere rispettivamente del 6,7% e del 12,5%; la Società avrebbe, pertanto, considerato non ancora completamente ammortizzati beni quali i contatori e gli impianti

di sollevamento che, in funzione degli anni di entrata in esercizio (dal 1989 al 1996), hanno ragionevolmente esaurito la propria vita utile (punto 3.2 e documento 3.1.a della *check list*);

- in violazione del punto 3.4.1.7. della determinazione 2/2012 TQI e dell'art. 1, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/idr, la Società avrebbe incluso negli Op valori di costo per il personale difformi da quelli riportati nel Piano Economico Finanziario (PEF) della variante 5 al Piano d'Ambito, indicato dalla medesima Società quale riferimento dei costi programmati efficientati; in particolare i costi considerati dalla Società per gli anni 2012 e 2013 quali Op, superiori di circa un milione di euro per anno rispetto a quelli programmati e riportati nel citato PEF (punto 3.8 e documento 1.3.c della *check list*).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Irisacqua S.r.l.

DELIBERA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Irisacqua S.r.l., per accertare la violazione delle disposizioni in materia di tariffe del servizio idrico integrato di cui in motivazione e per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), legge 481/95;
2. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. g) e dell'art. 13, comma 3, lett. b), dell'Allegato A, del punto 2.4 dell'Allegato B e del punto 6 della deliberazione 124/2014/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
4. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
5. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni ed Impegni;
6. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può presentare, al Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 16 della deliberazione 243/2012/E/com, impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
7. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica

certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;

8. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Irisacqua S.r.l., Via IX Agosto n. 15, 34170 Gorizia e, mediante PEC, all'indirizzo segreteria@irisacqua.telecompost.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni